REGOLAMENTO (CE) N. 1354/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando che l'esperienza acquisita nelle prime due campagne sull'applicazione del regime per il rilascio dei titoli di esportazione previsto dal regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/97 (4), ha evidenziato la necessità di adattare alcune disposizioni alla situazione reale di queste esportazioni sottoposte a massimali in termini di quantitativi e spese di bilancio; che tali adattamenti devono riguardare in primo luogo una migliore ripartizione dei quantitativi disponibili durante l'intera campagna per evitare l'esaurimento anzitempo delle disponibilità di esportazione; che occorre prevedere una suddivisione del quantitativo globale per campagna in periodi di due mesi nonché misure di gestione per ciascun periodo bimensile, in particolare il riporto dei quantitativi inutilizzati da un periodo al successivo;

considerando che, per poter valutare la situazione del mercato all'inizio della campagna e fissare così i tassi delle restituzioni ad un livello adeguato, è necessario prevedere un periodo di riflessione e consentire l'inoltro delle domande di titoli di esportazione soltanto a decorrere dal 16 settembre di ogni anno;

considerando che l'esperienza acquisita nelle prime due campagne ha dimostrato inoltre l'opportunità di precisare meglio le misure che la Commissione deve prendere in caso di superamento e/o esaurimento anzitempo del quantitativo e/o del bilancio autorizzato nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1685/95, secondo quanto disposto nell'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1685/95 è modificato come segue:

1. È inserito l'articolo 1 bis seguente:

«*Articolo 1 bis*

1. Il quantitativo globale disponibile per ciascuna campagna nel settore vitivinicolo è suddiviso in sei parti. Le domande di titoli di esportazione possono essere presentate per:

— il 25 % del quantitativo globale fino al 15 novembre di ogni anno,

— il 25 % di tale quantitativo fino al 15 gennaio di ogni anno,

— il 15 % di tale quantitativo fino al 15 marzo di ogni anno,

— il 15 % di tale quantitativo fino al 30 aprile di ogni anno,

— il 10 % di tale quantitativo fino al 30 giugno di ogni anno,

— il 10 % di tale quantitativo fino al 31 agosto di ogni anno.

2. I quantitativi non utilizzati in un periodo sono trasferiti automaticamente al periodo successivo, ma nell'ambito di ciascuna campagna.

3. Le domande di titoli di esportazione per il primo periodo possono essere presentate a decorrere dal 16 settembre di ogni anno.»

2. All'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli, comunicati alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, superano i quantitativi ancora disponibili per un determinato periodo di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione per le domande in causa e sospende la presentazione di domande di titoli fino all'inizio del periodo successivo.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.
(3) GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
(4) GU n. L 85 del 27. 3. 1997, pag. 34.

4. Se il rilascio dei titoli richiesti rischia:

— di provocare l'esaurimento anzitempo del bilancio per il settore vitivinicolo previsto nell'accordo di cui all'articolo 1, la Commissione può:

— accettare le domande in corso, o

— respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora concessi, e

— sospendere la presentazione di domande di titoli per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una proroga di tale sospensione da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87;

— di provocare un superamento del bilancio per il settore vitivinicolo previsto nell'accordo di cui all'articolo 1, la Commissione può:

— fissare una percentuale unica di accettazione per le domande in corso, e

— sospendere la presentazione delle domande sino alla fine della campagna.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione